

SICCOLI. No.

PRESIDENTE. Allora non può avere la parola. Dobbiamo continuare la discussione di questa legge.

Il deputato Cepolla ha facoltà di parlare.

CEPOLLA. Io credo che non fa mestieri della nomina di tre periti in luogo di un solo per il caso che contempla quest'articolo 9. Però quando mai la Camera credesse necessario di circondare di questa guarentigia il giudizio pratico che dovrà intervenire quando si userà per la conversione della prestazione delle derrate in canone il criterio desunto dall'imponibile fondiaria, io prego a riflettere che basta nella dicitura dell'articolo il rinviare semplicemente all'articolo 4° senza l'aggiunta delle altre parole; la quale se era bene appropriata alla redazione del progetto ministeriale, più non garba a quella sostituita dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque rileggo quest'articolo 9:

« Qualora la valutazione dell'ammontare della prestazione debba a termini dell'articolo 4 aver luogo per solo giudizio di esperti, il tribunale invece di addiventare alla nomina di un solo di essi, come nel n. 1 dell'articolo 7, dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato, e indi sono ammessi successivamente senza discussione gli articoli seguenti):

« Art. 10. La relazione dello esperto si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato alle medesime dell'esequitone deposito nella cancelleria del tribunale.

« Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutane notificazione.

« Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal tribunale per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del tribunale non decorrerà che dal giorno di cotesta notificazione.

« Art. 11. La decisione degli arbitri sarà inappellabile.

« Essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione degli esperti.

« Non potrà però mandarsi ad esecuzione senza essere prima omologata dal tribunale.

« Art. 12. Nel giudizio di commutazione non si darà luogo a riunione di contumacia.

« Le parti non domiciliate nel luogo in cui risiede il tribunale dovranno eleggere ivi il loro domicilio. In mancanza di questa elezione ogni notificazione sarà validamente fatta nella cancelleria del tribunale, non esclusa la notificazione delle sentenze.

« Art. 13. Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese.

« Art. 14. Tutte le spese, eccettuati i casi di speciale soccombenza, saranno soddisfatte per una metà dal creditore e per l'altra metà dal debitore, o dai debitori in proporzione della presentazione a cui ciascuno è tenuto.

« Art. 15. L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci, e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

« I tutori, curatori od amministratori potranno consentire la nomina degli esperti.

« Per le ripulse degli esperti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge saranno applicabili le disposizioni delle leggi generali sulla procedura civile.

« Art. 16. Scorso un anno dalla promulgazione della presente legge non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in denaro in seguito all'eseguita commutazione.

« Art. 17. I debitori che con ingiuste opposizioni ritardassero la liquidazione, saranno condannati al pagamento degli interessi legali sulle rendite in cui siansi commutate le prestazioni.

« Art. 18. Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge in commutazione di prestazioni, potranno essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire sei di rendita. »

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Qui bisogna avvertire che il progetto ministeriale era un po' più radicale perchè ammetteva l'affrancamento alla pari.

Nell'articolo modificato dalla Commissione si dice che « Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge in commutazione di prestazioni, potranno essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire cento per ogni lire sei di rendita. »

Ma qui è d'uopo avvertire che ove, per avventura, si trattasse di corpi morali, allora bisogna ricorrere alla legge del 1864.

Questa ha potuto ammettere per corpi morali l'affrancamento al valore nominale; dunque io credo che bisognerebbe che a quest'articolo si aggiungesse: « Lo affrancamento dei corpi morali si eseguirà a norma della legge 24 gennaio 1864. »

MANCINI. (Si darà in seguito) (1).

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Mancini?

BONGHI, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Mancini, perchè essa, davvero, parte da un'apprensione che con un poco di considerazione egli stesso troverà poco fondata. Egli crede che la Commissione sia stata troppo poco favo-

(1) Per quante ricerche siano state fatte dai compilatori, non è stato possibile ritrovare il discorso pronunciato a questo punto dall'illustre deputato P. S. Mancini. E dal processo verbale ufficiale di questa tornata risulta soltanto che l'onorevole Mancini aveva proposto di sostituire: « Per ogni cinque lire di rendita „ alle parole: „ Per ogni sei lire di rendita „; la qual proposta contraddetta dal relatore onorevole Bonghi e dall'onorevole deputato Sangiunetti, mandata ai voti, fu dalla Camera respinta.